

**APPENDICE N.** : A 2024  
**CONTRAENTE** : CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)  
**ASSOCIATO** : CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)  
**COD FISC/P. IVA** : 08012821008  
**N. POLIZZA** : 90304

---

---

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza cui si riferisce, si prende e si dà atto che dalle ore 24.00 del 21/06/2024, ad integrazione delle condizioni contrattuali in corso, per gli stessi soggetti che sono già assicurati con la polizza RCT sarà anche recepita la garanzia RCO, come di seguito disciplinato:

### **SEZIONE I.B - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società risponde delle somme che l'Assicurato, cioè il Contraente, le sue articolazioni territoriali e regionali e le ASD/SSD regolarmente affiliate ad esso e iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e verso i prestatori parasubordinati di lavoro sportivo o amministrativo-gestionale così come disciplinati dal D.Lgs 28/02/2021 n. 36 e ss.mm.ii., siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni da essi sofferti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono quali "prestatori di lavoro", oltre ai lavoratori dipendenti subordinati e ai prestatori di lavoro amministrativo-gestionale, le figure descritte nell'apposito elenco "mansionario" approvato dalla Autorità di Governo delegata in materia di sport nonché i soggetti adibiti alle mansioni comunicate al Dipartimento dello Sport e i soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo ai sensi del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.

La validità dell'assicurazione, che comprende anche il rischio in itinere, è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

### **Estensione malattie professionali**

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e ss.mm.ii., in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

**Somme assicurate**

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, ma con il limite di € 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

L'Assicurazione RCO s'intende prestata con l'applicazione per sinistro e per danneggiato, di una franchigia assoluta di € 1.000,00.

**Precisazione**

Civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

---

---

**FERMO IL RESTO**

Emessa in Roma, addì 2 luglio 2024

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



**Andrea Pezzi**  
**Amministratore Delegato**  
**di Poste Assicura S.p.A.**